

TI_GERICHTE 72.2003.126 vom 9. Februar 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-02-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2003.126

FR: TI_GERICHTE 72.2003.126 du 9 février 2004

IT: TI_GERICHTE 72.2003.126 del 9 febbraio 2004

Erwägungen

E. 3

Il carattere diffamatorio delle frasi del verbale 2.03.2000 contemplate dall'atto d'accusa esaminato all'odierno dibattimento, è evidente. Le stesse fanno apparire il Dott. _____ come una persona abietta, ignobile, moralmente spregevole, sadica e sessualmente deviata. Il fatto che sussista in casu una grave lesione dell'onore non necessita neppure di spiegazioni. Qualsiasi lettore neutro e senza prevenzione si fa della persona attaccata l'immagine di un individuo della peggior specie. L'intensità dei propositi espressi, ripetuti e confermati (da ultimo il 20.03.2003 dinanzi al magistrato inquirente), dimostrano a non averne dubbio la volontà di diffamare. Anche dal profilo soggettivo il reato risulta pertanto realizzato. Basterà ancora ricordare, a questo proposito, che per riconoscere l'intenzionalità dell'autore non è neppure necessario stabilire se vi è stata volontà di ferire una persona o causare lesione alla sua reputazione (v. DTF 119 IV 47 consid 2a). La Corte ha ovviamente considerato che le affermazioni di cui trattasi sono state rese nell'ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone e che in un tale contesto l'utilizzo di termini forti può essere tollerato per rendere più espressiva e convincente la propria tesi (v. DTF 118 IV 153, 251). Nel presente caso non vi è chi non veda che _____ ha travalicato in modo manifesto quanto è lecito e necessario all'esposizione della propria tesi. Non comparendo al dibattimento l'accusata si è preclusa la facoltà di addurre la prova della verità o della sua buona fede, ciò che sarebbe comunque stato arduo alla luce degli elementi in atti di cui si è detto poc'anzi. La Corte non ha mancato di interrogarsi sul motivo che può avere indotto la _____ a proferire frasi diffamatorie ad oltre un anno dai fatti. Ora, il nesso con le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Dott. _____, ampiamente riportate a mezzo stampa, non è parso casuale: ciò potrebbe persino portare a credere che le asserzioni siano state pronunciate con il solo intento della maldicenza. La questione non merita comunque ulteriore approfondimento anche perchè gli elementi noti alla Corte conducono a considerare assolutamente non vere le imputazioni divulgate.

E. 4

Il 9 aprile 2001 _____ ha sporto denuncia penale contro il Dott. _____ per falsa dichiarazione all'interrogatorio del 6.10.1998 e denuncia mendace riferita alla querela del medico datata 14.10.1998. Il giorno successivo il Procuratore generale decretava il non luogo a procedere. Il 20.04.2001 la _____ inoltrava un'istanza di promozione dell'accusa che la Camera dei ricorsi penali respingeva in data 13.09.2001. A seguito di una nuova querela per diffamazione, il Procuratore generale emanava un Decreto d'accusa il 10.06.2002 nei confronti del quale veniva interposta opposizione. In questo considerando viene analizzato il punto 1.1 del citato decreto. La prima frase ivi riportata ripropone in sostanza le medesime accuse riferite alla visita del 15.04.1998. Valgono pertanto qui le

medesime conclusioni cui è giunta la Corte in merito al riconoscimento del reato di diffamazione. Anche la seconda frase è stata considerata diffamatoria. Pur di intensità minore rispetto alla precedente, questa Corte ha ritenuto che l'autrice delle affermazioni ha travalicato i limiti di quanto necessario e pertinente per far valere le proprie ragioni. Ciò a maggior ragione se si pensa che la _____ non ha saputo sostanziare le sue accuse e che le stesse sono state considerate tutte infondate (si richiama nuovamente la sentenza 13.09.2001 della CRP). Nell'analisi della terza frase di cui al punto 1.1 del Decreto d'accusa in esame, la Corte si è posta il quesito a sapere se non si realizzava piuttosto la fattispecie dell'ingiuria. Quanto indicato nel Decreto d'accusa va però inserito nel contesto dell'istanza di promozione dell'accusa e meglio di quanto figura a pagina 12. Se ne deduce che non si tratta di un giudizio di valore puro e semplice poichè lo stesso fa riferimento a fatti specifici, ossia quelli delle pretese minacce, dei danni alla salute e delle supposte calunnie e ingiurie da parte del medico. Valutata nel suo insieme la frase assume pertanto carattere diffamatorio ciò che porta ad escludere il reato di ingiuria. Anche in questo contesto va evidenziata la gravità dei propositi espressi in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo atto a spiegarli. Si può ancora aggiungere che l'istanza di promozione dell'accusa è posteriore alla sentenza 13.02.2001 del Pretore del distretto di _____ che aveva condannato _____ per diffamazione. E' vero che quella sentenza era stata impugnata, nondimeno, il fatto che già due magistrati (Procuratore generale e Pretore) si erano espressi in modo univoco, avrebbe dovuto indurre la _____ a maggiore attenzione nella formulazione delle proprie allegazioni. Sulla mancata prova della verità e della buona fede valgono le considerazioni più sopra sviluppate. Sulla motivazione ad agire si può constatare che, con la motivazione del ricorso in cassazione contro la sentenza del Pretore (memoriale 26.03.2001) _____ aveva chiesto " ... la congiunzione con il processo in corso presso le Assise Correzionali di Lugano " (v. doc. Dib __, pag. 2). Il Procuratore generale aveva considerato la pretesa " priva di senso " (v. doc. Dib __). Questa Corte rileva che nella primavera 2001 si stava delineando un vero e proprio accanimento della _____ nei confronti del Dott. _____, accanimento che, come si vedrà, non era destinato ad esaurirsi in tempi brevi.

E. 5

Il 14.01.2002 _____ inviava al Dipartimento delle opere sociali (recte : Dipartimento cantonale della sanità e della socialità) un esposto contro il Dott. _____. Lo stesso è stato trasmesso alla Commissione sanitaria (cfr. art. 21 e 24 LSan) per l'esame di sua competenza. Al memoriale era unita la copia della registrazione della conversazione del 22.04.1998. Ne è seguita la querela 26.02.2002 del Dott. _____ ed il Decreto d'accusa 10.06.2002 del Procuratore generale per diffamazione e registrazione clandestina di conversazioni (v. pt. 1.2 e 2). E' utile ricordare che la denuncia alla Commissione sanitaria è successiva alla sentenza della CRP che respinge le istanze di promozione dell'accusa di _____ (v. incarto richiamato dal Ministero pubblico NLP _____). In buona sostanza questo ennesimo scritto contiene le medesime accuse di comportamento "demoniacale" ed a sfondo sessuale, di sadismo, di violenza, di minaccia e di false dichiarazioni già in precedenza rivolte al Dott. _____. Il carattere diffamatorio delle allegazioni riprese nel Decreto d'accusa è apparso ancora una volta del tutto evidente a questa Corte se si esclude la frase contrassegnata con la lett. g in sede dibattimentale e che è stata stralciata con l'accordo delle parti in quanto diretta nei confronti della Commissione sanitaria e non del Dott. _____. L'espressione indicata con la lett. h all'odierno dibattimento è stata considerata una diffamazione piuttosto che un'ingiuria. Il

giudizio di valore “ ... comportamento da porco maiale ... ” dev’essere infatti inserito nel contesto, ovvero nel complesso dei rimproveri che la _____ muove al medico riferiti all’episodio del 22.04.1998 di cui si è già abbondantemente riferito. Questa ulteriore diffamazione è ancora più criticabile delle precedenti : da un lato per il numero delle espressioni che accusano il medico di condotta disonorevole e lo dipingono come persona particolarmente spregevole, d’altro lato poichè nel gennaio 2002 è già nota la sentenza della CRP che non intravede neppure indizi a conforto del castello accusatorio messo in opera dalla _____. L’inizio del 2002 corrisponde poi al momento in cui il Dott. _____ è in attesa di un secondo processo dinanzi ad una Corte delle assise correzionali a seguito della sentenza di rinvio della CCRP; in parallelo è pendente presso la Commissione sanitaria almeno un'altra denuncia nei suoi confronti. Questa Corte non ha così potuto intravedere altro movente per questa ulteriore diffamazione (più esattamente : complesso di diffamazioni) che il solo desiderio di recare danno alla persona del Dott. _____ come tale, prima che al medico, ciò che, per riprendere il termine di legge, corrisponde alla maldicenza. Le affermazioni censurate erano infatti del tutto inutili se lo scopo fosse stato semplicemente quello di dolersi presso la Commissione sanitaria per il modo in cui era avvenuto un esame medico e/o per le consegna di fotocopie sullo stato del paziente. Già si è detto che, anche volendo prescindere da quanto appena esposto, con la sua assenza a questo processo _____ si è preclusa la possibilità di tentare la prova della verità o della buona fede. Ne segue l’integrale conferma del reato di diffamazione di cui al punto 1.2 del Decreto d’accusa 10.06.2002, fatta eccezione per la frase di cui si è detto poc’anzi. Il reato di registrazione clandestina di conversazioni è pacificamente realizzato : _____ ha registrato una conversazione non pubblica cui partecipava senza l’assenso del suo interlocutore, quindi l’ha resa accessibile a terzi. Preso atto del contenuto della sentenza del Pretore ella doveva perlomeno presumere che questo comportamento fosse illecito.

E. 6

L’art. 63 CP prescrive al giudice di commisurare la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali. L’art. 68 cfr. 1 CP impone dal canto suo di aumentare in misura adeguata la pena quando il reo incorre in più pene privative della libertà in ragione di uno o più atti. Occorre avantutto rilevare che la colpa di _____ è apparsa grave a questa Corte : da un lato per l’intensità delle espressioni di natura diffamatoria, d’altro lato per la loro reiterazione. La Corte non ha mancato di valutare l’assenza di valide giustificazioni scorgendo di converso spesso la sola volontà di gettare discredito. E’ stata pure constatata nella _____ la totale mancanza di una presa di coscienza del proprio agire contrario alle regole della convivenza sociale, mancanza ancora dimostrata con l’assenza al dibattimento. Quanto precede non permette così neppure di tener conto a favore della _____ del tempo relativamente lungo trascorso dalla prima infrazione (v. art. 64 CP). Infine non si è ommesso di valutare l’effetto che le pesanti accuse proferite provocano sulla persona toccata. La pena proposta dal Procuratore, ancorchè severa per questo tipo di reati, appare nel citato contesto adeguata alla gravità oggettiva e soggettiva della colpa. L’accusa non si è opposta alla concessione della sospensione condizionale della pena chiedendo però che il periodo di prova sia fissato in anni quattro (v. art 41 CP). Presenti gli elementi oggettivi per la concessione di questo beneficio, la Corte si è chinata sulla prognosi. I criteri sviluppati in merito dalla giurisprudenza sono stati applicati in modo favorevole per _____ nella speranza che ciò la induca a modificare i suoi comportamenti e la trattenga dal commettere nuove

infrazioni. Appare però del tutto giustificato fissare un periodo di prova relativamente lungo, ragione per cui è stata accolta la proposta della rappresentante dell'accusa.

E. 7

La decisione della Corte d'assise sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna dell'accusato (art. 266 e 272 CPP), l'esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possono essere raccolti senza ritardare il corso dell'azione penale (art. 265 CPP); in difetto di che l'istante è rinviato al foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP), con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP). La parte civile ha presentato un'istanza di risarcimento, definito parziale, allegando la parcella del proprio rappresentante legale (v. doc. Dib _). Quest'ultima, in quanto non dettagliata (non viene indicato nè il numero delle ore, nè il periodo in cui le prestazioni si sono svolte, nè come queste si suddividono: colloqui, esame degli atti, presenza ad interrogatori ecc.), non può essere valutata con cognizione di causa. In questa sede ci si può limitare a riconoscere un'indennità per ripetibili, mentre per ogni ulteriore pretesa la parte civile è rinviata al competente foro civile.

E. 8

In applicazione dell'art. 58 CP si impone di ordinare la confisca delle cassette oggetto di sequestro nonché la loro distruzione. Rispondendo _____ affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.2.c)1. e 1.1.3.g)1., in modo parzialmente affermativo al quesito n. 3; visti gli art. _____ 18, 36, 41, 58, 63, 68, 173, 177, 179ter CP

E. 9

segg. CPP, 39 TG sulle spese dichiara e pronuncia in contumacia: 1. _____ è autrice colpevole di: 1.1. ripetuta diffamazione per avere incolpato il dott. _____ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione 1.1.1. il 2 marzo 2000, a _____ presso la sede del Ministero pubblico, nel corso di un verbale d'interrogatorio reso quale querelata, alla presenza del proprio patrocinatore, di quello della controparte e del verbalizzante, riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei presso il suo studio medico in data 15 aprile 1998, dichiarando che "(...) il suo modo di agire in quella occasione posso descriverlo di demoniaco e a sfondo sessuale. (...) egli nell'utilizzare la sonda, provocandomi i dolori descritti, provò a mio parere piacere nel provocarmi dolore, (...) lui godeva al mio dolore. Io mi giravo, gridavo di dolore, e vedevo che lui godeva di questa situazione. (.....) La colonoscopia venne effettuata senza alcuna anestesia e nel modo demoniacale che ho descritto. (...) più lui mi faceva male e più lui insisteva nel farmi male; (...) egli eseguì tale esame provocandomi intenzionalmente dolore (...) egli provò piacere sessuale mentre mi provocava questi dolori. Specifico che lui era contento di questo" ; 1.1.2. il 20 aprile 2001, a _____, mediante la presentazione dell'istanza di promozione dell'accusa avverso la decisione di non luogo a procedere NLP _____, 1.1.2.a) riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998, dichiarato che "... muoveva la sonda nel mio intestino come una bestia inferocita ... godeva al mio dolore, lo faceva a sfondo sessuale demoniacale, godeva al mio dolore, e più gridavo più forte mi procurava il dolore e il suo volto era contento ..." (p. 2, pto 2); 1.1.2.b) riferendo della visita in data 22.04.1998 presso il medesimo studio medico allo scopo di ottenere i risultati dell'esame di colonoscopia, dichiarato che "... minacciandola gravemente, usando parole di razzismo, per poi aggredirla per ben 2 volte, causandole gravi danni alla salute ..." (p. 4, pto 4); 1.1.2.c)

dichiarando che "... cos'altro ci si può attendere da un criminale del genere?" (p. 12); 1.1.3. il 14 gennaio 2002, a _____, mediante segnalazione alla Commissione di Vigilanza sanitaria cantonale ex art. 5 LSan per presunte violazioni dei diritti del paziente da parte del citato medico, riferendo del medesimo intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998, e meglio del comportamento tenuto in quella occasione del medico, dichiarato: 1.1.3.a) "... per violenza sessuale demoniacale ... il dr. _____ maneggiava la sonda e la faceva sbattere nel mio intestino e godeva al mio dolore ... vedevo il volto del medico che era sorridente, felice, contento, raggianti, godeva ... Più gridavo e più forte muoveva la sonda e godeva sessualmente da demonio ..." (p. 1, 2.o §); 1.1.3.b) "... dopo aversi divertito e goduto al mio dolore ..." (p. 1, 2.o §); 1.1.3.c) "... quell'espressione, del medico, felice, contento, raggianti, sorridente, demoniacale e godimento sessuale ... vedo davanti agli occhi quel viso immondo demoniacale" (p. 2, 2.o §); 1.1.3.d) "... anziché curare i pazienti, li aggredisce, li minaccia, li discrimina ..." (p. 2, 2.o §); 1.1.3.e) "... il dottor _____ non è una persona civile, ma è un demonio, è un mostro, un falso, è una persona immonda che fa solo del male ai pazienti e dopo li denuncia ... come può ancora questo medico, con questo comportamento, esercitare ancora la professione da medico, se continua, inoltre, ad abusare anche sessualmente delle pazienti? ..." (p. 4,2.o §); 1.1.3.f) "... e il comportamento del dottor _____, che si comportò ancora una volta da criminale ..." (p. 5, 1.o §); 1.1.3.g) "... comportamento da porco maiale ..." (p.6, 3.o §); 1.1.3.h) "... questo personaggio falso, bugiardo, mentitore, aggressore, immondo, demonio, violento, violenza carnale, coazione sessuale, minaccioso, non è un dottore medico che deve curare i pazienti, ma è un mostro, incivile, gode alle sofferenze dei pazienti sessualmente, è un indemoniato, ... è un porco maiale ..." (p. 7, 1.o §); 1.2. registrazione clandestina di conversazioni per avere, a _____, in data 14 gennaio 2002, conservato, sfruttato e reso accessibile a terzi una registrazione clandestina, che sapeva eseguita illegalmente, ossia senza l'assenso del diretto interlocutore, in particolare per avere trasmesso al Dipartimento delle opere sociali una registrazione clandestina di una conversazione privata avuta con il dott. _____ presso il suo studio medico in data 22.04.1998, per la quale è già incorsa in una decisione di condanna relativa all'esecuzione materiale della registrazione, e meglio come descritto nel decreto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo in esame e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza, _____ è condannata in contumacia: 2.1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e delle spese processuali. 3. L'esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 4. _____ è inoltre condannata a versare alla Parte civile _____ l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili. § Per ogni ulteriore pretesa la Parte civile è rinviata al competente foro civile. 5. E' ordinata la confisca e la distruzione della cassetta sequestrata. 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. _____, rispettivamente il suo difensore, possono ricorrere soltanto contro la declaratoria di contumacia. Intimazione a: - _____ - avv. _____ - sostituto PP _____ - Ministero Pubblico, Via Pretorio 16, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238, 6807 Tavernes - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona - avv. _____ (rappr. PC) Per la

Corte delle assise correzionali	Il presidente			Il segretario
Distinta spese : Tassa di giustizia		fr.	1'000.--	Inchiesta
preliminare	fr.	200.--		fr.
150.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	50.--	fr.
				1'400.--

=====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.